

ALLEGATA PROPOSTA PROT. n. 1382/I DEL
19/05/2022 PRESENTATA DAL
PROPONENTE

Dirigente Area Amministrativa Avv. Anna
Farruggia

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 15 DEL 26/05/2022

OGGETTO: Opposizione al pignoramento mobiliare presso terzi promosso da ANAS S.p.A. avanti Tribunale di Gela. Conferimento incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente.

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di MARZO in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 69/GAB del 22/07/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge anche le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Avv. Anna Farruggia, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa e di regolarità contabile dal Dirigente dell'Area Amministrativa e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;


VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 1382/I del 19/05/2022 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Antonio Garofalo)



CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA
AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 1382/I del 19/05/2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Opposizione al pignoramento mobiliare presso terzi promosso da ANAS S.p.A. avanti Tribunale di Gela. Conferimento incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;


VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 36018 del 02 maggio 2022 con la quale questo Consorzio viene autorizzato ad usufruire dell'istituto della "gestione provvisoria", ai sensi del D.lgs 118/2011 art. 43 allegato 4/2 e s.m.i., sino al 31 maggio 2022;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D.lgs 118/2011 art.43 allegato 4/2 punto 8.4;

CONSIDERATO che la mancata adozione arreca danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO l'atto di pignoramento presso terzi promosso da ANAS S.p.A. innanzi al Tribunale Civile di Gela, notificato al Consorzio di Bonifica 5 Gela in data 23/02/2022 ed acquisito al prot. n. 524 del



24/02/2022, mediante il quale sono state assoggettate a pignoramento somme di denaro fino alla concorrenza di € 906.987,00 presso diversi enti (Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo, Ag. di Caltanissetta, UniCredit S.p.A., Credito Valtellinese Società cooperativa, Poste Italiane S.p.A., Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale - Servizio 4 - infrastrutture, irrigazione ed enti vigilati), di importo sperequato;

CONSIDERATO che risulta necessario nell'interesse del Consorzio costituirsi in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

DATO ATTO che il Consorzio è sprovvisto di servizio di avvocatura e che pertanto è necessario provvedere all'affidamento dell'incarico legale ad un professionista esterno;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 11/05/2012;

VISTO l'art. 17 comma del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii. che esclude dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici i servizi legali elencati alla lettera d), includendovi, sia la rappresentanza legale sia la consulenza legale, a prescindere dalla natura isolata o sistematica dell'attività difensiva;


VISTO l'art 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii applicabile ai contratti esclusi, in base al quale l'affidamento avviene *"nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"*;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03/08/2018;

VISTE le Linee guida n. 12 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 che forniscono chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice Appalti;

CONSIDERATO che l'ANAC, con le citate Linee Guida, aderisce all'impostazione da ultimo assunta dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 03/08/2018, in base alla quale l'affidamento dell'incarico conferito ad hoc, costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 comma 1 lettera d) del Codice appalti e pertanto escluso dall'applicazione del Codice degli appalti, ma non estraneo al rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del codice medesimo;

VISTA la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 06 giugno 2019 (C264/2018) laddove si precisa in via definitiva, che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale, ai sensi dell'art. 10 lettera d) I, II della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 lettera d) del codice dei contratti pubblici, in quanto diversi da ogni altro contratto e ciò in quanto le prestazioni possono essere rese *"solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato ed il suo cliente caratterizzato dalla massima riservatezza"*, ricollegando pertanto all'*intuitu personae* la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente ed avvocato pur nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e purché le scelte dell'amministrazione siano verificabili sotto il



profilo della congruità attraverso un'azione amministrativa proceduralizzata, come affermato nel parere del Consiglio di Stato 2017/2018;

CONSIDERATA la necessità del rispetto, anche in sede di conferimento del singolo incarico legale, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità che devono informare l'affidamento dei contratti pubblici, per quanto esclusi,

VISTO l'atto di indirizzo per gli Assessorati e gli enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione di servizi professionali ed equo compenso giusta deliberazione di G.R. n. 301 del 28/08/2018;

CONSIDERATO che la possibilità dell'affidamento diretto a un determinato professionista è ammessa dalle linee guida 12/2018 in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali;

ESAMINATI curricula disponibili agli atti e considerata la competenza professionale specifica al contenzioso in questione;

RAVVISATA la necessità in considerazione degli interessi che sottendono il relativo giudizio di garantire la migliore difesa all'Ente individuando per il conferimento dell'incarico un professionista in possesso di elevata specializzazione ed esperienza maturata con riferimento allo specifico oggetto del contenzioso instaurando;

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico legale per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio in argomento, stante la natura di espropriazione forzata e i tempi ristretti di intervento, riveste carattere d'urgenza;

SENTITO per le vie brevi l'Avv. Luigi Mattei, con studio legale in Palermo via Francesco Ferrara n. 8, difensore nominato in altro procedimento analogo, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale per quanto in oggetto;

CONSIDERATO il rapporto fiduciario con il suddetto Legale;


ACQUISITO con nota prot. n. 1384 del 19/05/2022 il preventivo di massima trasmesso dall'Avv. Luigi Mattei, il cui compenso ammonta complessivamente ad € 6.000,00 compreso € 500,00 per spese vive, oltre IVA e CPA e così totale € 7.478,40 lordi;

CONSIDERATO che il preventivo di massima del succitato professionista è stato quantificato prevedendo una ulteriore abbattimento del 30% del compenso richiesto per l'espletamento dell'incarico pari a complessivi € 4.350,00, di cui € 500,00 per spese vive, oltre IVA e CPA e così totale € 5.384,88 lordi;

RITENUTO pertanto di dovere affidare all'Avvocato Luigi Mattei, l'incarico de quo, per l'importo complessivo pari ad € 5.384,88 lordi, di cui € 500,00 per spese vive;

In conformità alla premesse

PROPONE DI DELIBERARE



1. la costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica 5 Gela avverso l'atto di pignoramento presso terzi promosso innanzi al Tribunale di Gela da ANAS S.p.A., notificato in data 23/02/2022 ed acquisito al prot. n. 524 del 24/02/2022;
2. di conferire, per quanto sopra, all'Avv. Luigi Mattei, con studio legale in Palermo via Francesco Ferrara n. 8, l'incarico di assistere, rappresentare e difendere il Consorzio, attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge mediante rilascio di procura *ad litem* per la costituzione nel giudizio di cui al precedente punto 1);
3. di stabilire che il compenso professionale per la rappresentanza e difesa nel giudizio *de quo*, ammonta complessivamente ad € 5.384,88 lordi, di cui € 500,00 per spese vive come da preventivo di massima trasmesso dal legale acquisito al prot. n. 1384 del 19/05/2022, ulteriormente ridotto;
4. di impegnare la relativa somma sul capitolo 153 del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio in corso;
5. di approvare e sottoscrivere il relativo disciplinare di incarico.

IL PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. Anna Farruggia)




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 1382/I del 19/05/2022 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. Anna Farruggia)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:



E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.
U	1	1	153	196	€ 5.384,88	AYY. MATTEI LUIGI		

IL RESPONSABILE SETTORE
Rag. Michele Sammartino

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE;

Palermo, _____

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasino)

[Handwritten signature]